DECRETO 20 dicembre 2024.

Rettifica dell'allegato 1 e dell'allegato 2 del decreto 11 novembre 2021, recante: «Rilevazione delle variazioni percentuali, in aumento o in diminuzione, superiori all'otto per cento, verificatesi nel primo semestre dell'anno 2021, dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi», come rettificato dal decreto 7 dicembre 2021.

IL DIRETTORE GENERALE

PER GLI AFFARI LEGALI, SOCIETARI E CONTRATTI PUBBLICI

Visto il decreto legislativo n. 163 del 12 aprile 2006, e successive modifiche e integrazioni, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE» e, in particolare, l'art. 133;

Visto il decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 recante «Codice dei contratti pubblici in attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali» e, in particolare, l'art. 106 nonché l'art. 216, comma 27-*ter*, introdotto dall'art. 128, comma 1, lettera *g*) del decreto legislativo n. 56 del 19 aprile 2017, che fa salva la disciplina previgente di cui al citato art. 133 del decreto legislativo n. 163 del 12 aprile 2006, per i contratti pubblici affidati prima dell'entrata in vigore del predetto codice e in corso di esecuzione;

Visto l'art. 1, comma 1 lettera *d*), del decreto-legge 11 novembre 2022 n. 173, pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 264 dell'11 novembre 2022, con il quale il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili ha assunto la denominazione di Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 186 «Regolamento recante la riorganizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti»;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 151 del 30 maggio 2024, recante l'individuazione del numero e dei compiti degli Uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero delle infrastrutture e trasporti;

Visto l'art. 1-*septies* del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante «Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali», convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106;

Visto il decreto 11 novembre 2021 del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, recante «Rilevazione delle variazioni percentuali, in aumento o in diminuzione, superiori all'8 per cento, verificatesi nel primo semestre dell'anno 2021, dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 279 del 23 novembre 2021;

Visto il decreto 7 dicembre 2021 del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, recante la rettifica dell'allegato 1 e dell'allegato 2 del decreto 11 novembre 2021, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 294 dell'11 dicembre 2021;

Visto il decreto prot. n. 125 del 20 dicembre 2024 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, recante la «Rettifica dell'allegato 1 del decreto 20 maggio 2019, recante: "Rilevazione dei prezzi medi per l'anno 2017 e delle variazioni percentuali annuali, in aumento o in diminuzione, superiori al dieci per cento, relative all'anno 2018, ai fini della determinazione delle compensazioni dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi" con riferimento al materiale "Bitume"»;

Viste le sentenze del Consiglio di Stato n. 7359/2023 e del Tribunale amministrativo regionale Lazio n. 3951/2024;

Considerato che, in esecuzione delle predette sentenze, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha effettuato un supplemento istruttorio in merito alla rilevazione delle variazioni percentuali, verificatesi nel primo semestre dell'anno 2021, dei prezzi dei materiali da costruzione di seguito riportati: «Lamiere in acciaio di qualsiasi spessore lisce, piane, striate», «Lamiere in acciaio "Corten"», «Lamiere in acciaio zincate per lattoneria (gronde, pluviali e relativi accessori)», «Nastri in acciaio per manufatti e per barriere stradali, anche zincati», «Chiusini e caditoie in ghisa sferoidale», «Tubazioni in ferro senza saldatura per armature di interventi geostrutturali», «Tubazioni in acciaio elettrosaldate longitudinalmente», «Tubazioni in acciaio nero senza saldatura», ì«Tubazione in polietilene ad alta densità (PEAD) PE 100», «Tubazione in PVC rigido», «Tubo in polipropilene corrugato per impianti elettrici», «Tubi di rame per impianti idrosanitari», «Legname per infissi», «Legname abete sottomisura»>, «Fibre in acciaio per il rinforzo del calcestruzzo proiettato (spritz beton)»;

Preso atto che la Commissione consultiva centrale per il rilevamento del costo dei materiali da costruzione, formalizzata per effetto del decreto del Ministro delle infrastrutture n. 14347 del 6 novembre 2007, così come modificato e integrato con successivi decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 317 del 9 aprile 2009 e n. 111 del 5 marzo 2010, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 1129 del 12 febbraio 2014, n. 1919 del 13 marzo 2014, n. 104 del 25 maggio 2015, n. 17 del 26 gennaio 2018, n. 95 del 18 marzo 2019, n. 109 del 26 marzo 2019, dal decreto n. 2 del 26 febbraio 2020, e, da ultimo, dal decreto n. 5 del 25 febbraio 2021 si è riunita in presenza e in videoconferenza in data 19 dicembre 2024:

Considerato che la Commissione consultiva nella seduta del 19 dicembre 2024 ha espresso, all'unanimità, il proprio parere favorevole circa la predetta istruttoria svolta dal Ministero in esecuzione delle sentenze del Consiglio di Stato n. 7359/2023 e del Tribunale amministrativo regionale Lazio n. 3951/2024 e ne ha approvato le conseguenti rilevazioni:

Considerato che, per quanto sopra, è necessario rettificare l'allegato 1 e l'allegato 2 al decreto 11 novembre 2021, come modificato dal decreto 7 dicembre 2021, con riferimento alle rilevazioni concernenti i seguenti materiali: «Lamiere in acciaio di qualsiasi spessore lisce, piane, striate», «Lamiere in acciaio "Corten"», «Lamiere in acciaio zincate per lattoneria (gronde, pluviali e relativi accessori)», «Nastri in acciaio per manufatti e per barriere stradali, anche zincati», «Chiusini e caditoie in ghisa sferoidale», «Tubazioni in ferro senza saldatura per armature di interventi geostrutturali», «Tubazioni in acciaio elettrosaldate longitudinalmente», «Tubazioni in acciaio nero senza saldatura», «Tubazione in polietilene ad alta densità (PEAD) PE 100», «Tubazione in PVC rigido», «Tubo in polipropilene corrugato per impianti elettrici», «Tubi di rame per impianti idrosanitari», «Legname per infissi», «Legname abete sottomisura», «Fibre in acciaio per il rinforzo del calcestruzzo proiettato (spritz beton)», «Bitume»;

Decreta:

Art. 1.

- 1. Limitatamente ai materiali «Lamiere in acciaio di qualsiasi spessore lisce, piane, striate», «Lamiere in acciaio "Corten"», «Lamiere in acciaio zincate per lattoneria (gronde, pluviali e relativi accessori)», «Nastri in acciaio per manufatti e per barriere stradali, anche zincati», «Chiusini e caditoie in ghisa sferoidale», «Tubazioni in ferro senza saldatura per armature di interventi geostrutturali», «Tubazioni in acciaio elettrosaldate longitudinalmente», «Tubazioni in acciaio nero senza saldatura», «Tubazione in polietilene ad alta densità (PEAD) PE 100», «Tubazione in PVC rigido», «Tubo in polipropilene corrugato per impianti elettrici», «Tubi di rame per impianti idrosanitari», «Legname per infissi», «Legname abete sottomisura», «Fibre in acciaio per il rinforzo del calcestruzzo proiettato (spritz beton)», «Bitume», le rilevazioni riportate nell'allegato 1 al decreto ministeriale 11 novembre 2021, come modificato dal decreto 7 dicembre 2021, sono rettificate dalle rilevazioni riportate nell'unito allegato 1, che forma parte integrante e sostanziale del presente decreto.
- 2. Limitatamente ai materiali di cui al comma 1, le rilevazioni riportate nell'allegato 2 al decreto ministeriale 11 novembre 2021, come modificato dal decreto 7 dicembre 2021, sono rettificate dalle rilevazioni riportate nell'unito allegato 2, che forma parte integrante e sostanziale del presente decreto.

Il presente provvedimento è pubblicato in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 20 dicembre 2024

Il direttore generale f.f.: Quinzi



Allegato 1

MATERIALI DA COSTRUZIONE CON VARIAZIONE PERCENTUALE DEL PREZZO SUPERIORE ALL'8% VERIFICATASI NEL PRIMO SEMESTRE DELL'ANNO 2021 RISPETTO AL PREZZO MEDIO DELL'ANNO 2020	E ALL'8% VE 'ANNO 2020	RIFICATASI NEL PRIMO	SEMESTRE DELL'ANNO 2021
MATERALI	Unità di misura	Prezzo medio 2020 [€]	Variazione % 1° sem. 2021 su 2020
Lamiere in acciaio di qualsiasi spessore lisce, piane, striate	Kg	7,00	88,04
Lamiere in acciaio "Corten"	Kg	98′0	80,40
Lamiere in acciaio zincate per lattoneria (gronde, pluviali e relativi accessori)	Kg	1,77	84,07
Nastri in acciaio per manufatti e per barriere stradali, anche zincati	Kg	3,19	90'06
Chiusini e caditoie in ghisa sferoidale	Kg	2,10	35,52
Tubazioni in ferro senza saldatura per armature di interventi geostrutturali	Kg	1,69	39,35
Tubazioni in acciaio elettrosaldate longitudinalmente	Kg	1,45	47,21
Tubazioni in acciaio nero senza saldatura	Kg	2,14	55,72
Tubazione in polietilene ad alta densità (PEAD) PE 100	Kg	5,47	21,58
Tubazione in PVC rigido	Kg	3,95	42,98
Tubo in polipropilene corrugato per impianti elettrici	Kg	2,36	50,23
Tubi di rame per impianti idrosanitari	Kg	8,32	27,53
Legname per infissi	mc	496,70	36,24
Legname abete sottomisura	mc	263,95	36,948
Fibre in acciaio per il rinforzo del calcestruzzo proiettato (spritz beton)	Kg	1,85	40,34
Bitume	d	48,33	18,15

Allegato 2

		2003	03	2004	4(2005	05	2006	90	2007	4
MATERIALI DA COSTRUZIONE PIU' SIGNIFICATIVI	Unità di misura	Prezzo medio [€]	Variazione % primo semestre 2021								
Lamiere in acciaio di qualsiasi spessore liscie, piane, striate	Ϋ́G	0,38	276,74%	0,50	189,34%	0,63	129,63%	0,67	115,92%	0,73	98,18%
Lamiere in acciaio "Corten"	Ą	0,43	259,95%	95'0	176,39%	0,71	118,00%	0,75	106,92%	0,85	82,09%
Lamiere in acciaio zincate per lattoneria (gronde, pluviali e relativi accessori)	Kg	06'0	261,21%	1,12	190,26%	1,33	144,43%	1,48	119,65%	1,58	105,75%
Nastri in acciaio per manufatti e per barriere stradali, anche zincati	Kg	1,35	348,48%	1,93	213,70%	2,22	172,72%	2,56	136,50%	2,94	105,93%
Chiusini e caditoie in ghisa sferoidale	Kg	1,24	130,05%	1,29	121,13%	1,34	112,88%	1,38	106,71%	1,44	98,10%
Tubazioni in ferro senza saldatura per armature di interventi geostutturali	Kg	0,70	237,07%	0,83	184,28%	0,98	140,77%	1,16	103,41%	1,34	76,08%
Tubazioni in acciaio elettrosaldate longitudinalmente	Kg	0,70	204,17%	1,22	74,53%	1,32	61,30%	1,09	95,34%	1,13	88,43%
Tubazioni in acciaio nero senza saldatura	Kg	1,25	167,59%	1,46	128,18%	1,55	114,93%	1,64	103,14%	1,73	92,57%
Tubazione in polietilene ad alta densità (PEAD) PE 100	Kg	3,54	87,87%	3,54	87,87%	3,54	87,87%	3,54	87,87%	4,51	47,46%
Tubazione in PVC rigido	Kg	2,99	88,99%	3,15	79,39%	3,32	70,20%	3,50	61,45%	3,68	53,55%
Tubo in polipropilene corrugato per impianti elettrici	Kg	2,14	%69'59	2,14	%69'59	2,14	%69'59	2,14	%69'59	2,00	77,29%
Tubi di rame per impianti idrosanitari	Kg	80'6	16,78%	10,92	-2,85%	12,07	-12,12%	6,71	58,10%	96'9	52,42%
Legname per infissi	mc	378,97	78,56%	411,25	64,54%	420,20	61,04%	397,82	70,10%	424,09	29,56%
Legname abete sottomisura	mc	208,23	73,59%	209,39	72,62%	213,87	69,01%	217,16	66,45%	233,09	55,07%
Fibre in acciaio per il rinforzo del calcestruzzo proiettato (spritz beton)	Kg	1,15	125,75%	1,05	147,25%	1,25	107,69%	1,05	147,25%	1,64	58,30%
Bitume	b	18,80	203,73%	19,15	198,18%	22,11	158,26%	27,19	110,01%	33,89	68,49%









	7000		2009	6	2010	10	2011	_	2012	2
MATERIALI DA COSTRUZIONE PIU' SIGNIFICATIVI MISUTA		Variazione % primo	Prezzo	Variazione % primo	Prezzo	Variazione % primo	Prezzo	Variazione % primo	Prezzo	Variazione % primo
		semestre 2021		semestre 2021		semestre 2021	[€]	semestre 2021		semestre 2021
Lamiere in acciaio di qualsiasi spessore liscie, piane, striate Kg O,	0,85	70,20%	0,71	103,76%	72'0	82,88%	62'0	83,13%	0,80	80,84%
Lamiere in acciaio "Corten" Kg 1,	1,05	47,41%	0,87	77,91%	0,84	84,26%	0,85	82,09%	0,87	77,91%
Lamiere in acciaio zincate per lattoneria (gronde, pluviali e relativi accessori) Kg 1,	1,78	82,63%	1,61	101,92%	1,72	89,00%	1,71	90,11%	1,74	86,83%
Nastri in acciaio per manufatti e per barriere stradali, anche zincati Kg 3,	3,26	85,72%	2,77	118,57%	3,00	101,82%	3,01	101,15%	2,89	109,50%
Chiusini e caditoie in ghisa sferoidale Kg	1,58	80,55%	1,67	70,82%	1,70	67,80%	1,80	58,48%	1,83	55,88%
	1,49	28,36%	1,45	62,73%	1,56	51,25%	1,57	50,29%	1,54	53,22%
Tubazioni in acciaio elettrosaldate longitudinalmente Kg 1,	1,19	78,92%	1,12	90,11%	1,18	80,44%	1,23	73,11%	1,29	65,05%
	1,90	75,34%	1,87	78,15%	1,98	68,26%	2,08	60,17%	2,16	54,24%
Tubazione in polietilene ad alta densità (PEAD) PE 100 Kg 4,	4,80	38,56%	4,51	47,46%	4,42	50,47%	4,50	47,79%	4,78	39,13%
Tubazione in PVC rigido Ag 3,	3,99	41,62%	3,45	63,79%	3,54	29,62%	3,57	58,28%	3,39	%69'99
Tubo in polipropilene corrugato per impianti elettrici 2,	2,11	68,05%	2,23	29,00%	2,32	52,83%	2,49	42,40%	2,46	44,14%
Tubi di rame per impianti idrosanitari 6,	6,72	%98'29	6,12	73,34%	6,72	22,86%	7,20	47,34%	7,36	44,14%
Legname per infissi mc 441,	441,18	53,38%	435,31	55,45%	445,34	51,95%	446,93	51,41%	459,08	47,40%
Legname abete sottomisura 236,	236,71	52,70%	246,33	46,74%	252,04	43,41%	255,48	41,48%	249,67	44,77%
Fibre in acciaio per il rinforzo del calcestruzzo proiettato (spritz beton)	1,93	34,52%	1,77	46,67%	1,90	36,64%	1,81	43,43%	1,79	45,04%
Bitume 97,	37,05	54,12%	35,35	61,53%	38,49	48,36%	43,23	32,09%	48,79	17,04%

		2013	3	2014	14	20	2015	2016	91	2017	17
MATERIALI DA COSTRUZIONE PIU' SIGNIFICATIVI	Unità di misura	Prezzo	Variazione % primo	Prezzo	Variazione % primo	Prezzo	Variazione % primo	Prezzo	Variazione % primo	Prezzo	Variazione % primo
			semestre 2021	<u>E</u>	semestre 2021	[e]	semestre 2021	<u></u>	semestre 2021	E	semestre 2021
Lamiere in acciaio di qualsiasi spessore liscie, piane, striate	Kg	0,77	82,88%	0,73	98,18%	0,73	98,18%	0,75	92,89%	0,75	92,89%
Lamiere in acciaio "Corten"	Kg	0,84	84,26%	0,84	84,26%	08'0	93,47%	62'0	95,92%	0,81	91,08%
Lamiere in acciaio zincate per lattoneria (gronde, pluviali e relativi accessori)	Kg	1,71	90,11%	1,67	94,66%	1,68	93,51%	1,64	98,22%	1,69	92,36%
Nastri in acciaio per manufatti e per barriere stradali, anche zincati	Kg	2,93	106,64%	2,81	115,46%	2,65	128,47%	2,77	118,57%	2,98	103,17%
Chiusini e caditoie in ghisa sferoidale	Kg	1,87	52,55%	1,91	49,35%	2,00	42,63%	2,02	41,22%	2,05	39,15%
Tubazioni in ferro senza saldatura per armature di interventi geostutturali	Kg	1,56	51,25%	1,61	46,55%	1,64	43,87%	1,59	48,40%	1,62	45,65%
Tubazioni in acciaio elettrosaldate longitudinalmente	Kg	1,34	28,90%	1,37	55,42%	1,31	62,53%	1,36	26,56%	1,38	54,29%
Tubazioni in acciaio nero senza saldatura	Kg	2,07	60,94%	2,06	61,72%	2,08	60,17%	2,03	64,11%	2,07	60,94%
Tubazione in polietilene ad alta densità (PEAD) PE 100	Kg	4,85	37,13%	50'5	31,70%	5,07	31,18%	5,11	30,15%	5,15	29,14%
Tubazione in PVC rigido	Kg	3,54	59,62%	3,74	51,09%	3,87	46,01%	3,74	51,09%	3,88	45,64%
Tubo in polipropilene corrugato per impianti elettrici	Kg	2,40	47,74%	2,32	52,83%	2,30	54,16%	2,37	49,61%	2,32	52,83%
Tubi di rame per impianti idrosanitari	Kg	7,45	42,40%	7,60	39,58%	7,70	37,77%	7,94	33,61%	8,13	30,49%
Legname per infissi	mc	458,57	47,56%	450,91	20,07%	466,63	45,01%	474,50	42,61%	479,09	41,24%
Legname abete sottomisura	mc	249,78	44,71%	252,06	43,40%	248,25	45,60%	246,73	46,50%	252,52	43,14%
Fibre in acciaio per il rinforzo del calcestruzzo proiettato (spritz beton)	Kg	1,82	42,65%	1,67	55,46%	1,73	50,07%	1,68	54,53%	1,80	44,23%
Bitume	d	50,91	12,16%	51,15	11,64%	48,09	18,74%	46,33	23,25%	44,99	26,92%

		20	2018	20	2019
MATERIALI DA COSTRUZIONE PIU' SIGNIFICATIVI	Unità di misura	Prezzo	Variazione % primo	Prezzo	Variazione % primo
		[semestre 2021	Œ	semestre 2021
Lamiere in acciaio di qualsiasi spessore liscie, piane, striate	Kg	0,76	90,35%	0,76	90,35%
Lamiere in acciaio "Corten"	Ą	0,85	82,09%	06'0	71,98%
Lamiere in acciaio zincate per lattoneria (gronde, pluviali e relativi accessori)	Κĝ	1,75	85,76%	1,80	80,60%
Nastri in acciaio per manufatti e per barriere stradali, anche zincati	Kg	3,15	92,21%	2,98	103,17%
Chiusini e caditoie in ghisa sferoidale	Kg	2,06	38,48%	2,04	39,83%
Tubazioni in ferro senza saldatura per armature di interventi geostutturali	Ķg	1,68	40,45%	1,55	52,23%
Tubazioni in acciaio elettrosaldate longitudinalmente	Kg	1,44	47,86%	1,43	48,90%
Tubazioni in acciaio nero senza saldatura	Kg	2,12	57,15%	2,12	57,15%
Tubazione in polietilene ad alta densità (PEAD) PE 100	Ą	5,45	22,03%	2,67	17,30%
Tubazione in PVC rigido	Kg	3,90	44,89%	4,01	40,92%
Tubo in polipropilene corrugato per impianti elettrici	Kg	2,36	50,24%	2,49	42,40%
Tubi di rame per impianti idrosanitari	Kg	8,19	29,53%	69'2	37,95%
Legname per infissi	mc	500,53	35,19%	486,17	39,19%
Legname abete sottomisura	mc	266,12	35,82%	265,87	32,95%
Fibre in acciaio per il rinforzo del calcestruzzo proiettato (spritz beton)	Kg	1,84	41,09%	1,84	41,09%
Bitume	р	53,07	7,60%	52,99	7,77%

DECRETO 20 dicembre 2024.

Rettifica dell'allegato 1 del decreto 20 maggio 2019, recante: «Rilevazione dei prezzi medi per l'anno 2017 e delle variazioni percentuali annuali, in aumento o in diminuzione, superiori al dieci per cento, relative all'anno 2018, ai fini della determinazione delle compensazioni dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi».

IL DIRETTORE GENERALE

PER GLI AFFARI LEGALI, SOCIETARI E CONTRATTI PUBBLICI

Visto il decreto legislativo n. 163 del 12 aprile 2006, e successive modifiche e integrazioni, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE» e, in particolare, l'art. 133;

Visto il decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 recante «Codice dei contratti pubblici in attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali» e, in particolare, l'art. 106 nonché l'art. 216, comma 27-ter, introdotto dall'art. 128, comma 1, lettera g) del decreto legislativo n. 56 del 19 aprile 2017, che fa salva la disciplina previgente di cui al citato art. 133 del decreto legislativo n. 163 del 12 aprile 2006, per i contratti pubblici affidati prima dell'entrata in vigore del predetto codice e in corso di esecuzione;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 186 «Regolamento recante la riorganizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti»;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 151 del 30 maggio 2024, recante l'individuazione del numero e dei compiti degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero delle infrastrutture e trasporti;

Visto il decreto 20 maggio 2019 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, recante «Rilevazione dei prezzi medi per l'anno 2017 e delle variazioni percentuali annuali, in aumento o in diminuzione, superiori al dieci per cento, relative all'anno 2018, ai fini della determinazione delle compensazioni dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale n.126 del 31 maggio 2019;

Viste le sentenze del Consiglio di Stato n. 7355/2023 e del TAR Lazio n. 3953/2024;

Considerato che, in esecuzione delle predette sentenze, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha effettuato un supplemento istruttorio in merito alla rilevazione della variazione percentuale, verificatesi nell'anno 2018, del prezzo del materiale da costruzione «Bitume»;

Preso atto che la Commissione consultiva centrale per il rilevamento del costo dei materiali da costruzione, formalizzata per effetto del decreto del Ministro delle infrastrutture n. 14347 del 6 novembre 2007, così come modificato e integrato con successivi decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 317 del 9 aprile 2009 e n. 111 del 5 marzo 2010, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 1129 del 12 febbraio 2014, n. 1919 del 13 mar-

24A07017



zo 2014, n. 104 del 25 maggio 2015, n. 17 del 26 gennaio 2018, n. 95 del 18 marzo 2019, n. 109 del 26 marzo 2019, dal decreto n. 2 del 26 febbraio 2020, e, da ultimo, dal decreto n. 5 del 25 febbraio 2021 si è riunita in presenza e in videoconferenza in data 19 dicembre 2024;

Considerato che la Commissione consultiva nella seduta del 19 dicembre 2024 ha espresso, all'unanimità, il proprio parere favorevole, in ordine agli esiti della predetta istruttoria svolta dal Ministero in esecuzione delle sentenze del Consiglio di Stato n. 7355/2023 e del TAR Lazio n. 3953/2024 e ne ha approvato le conseguenti rilevazioni;

Considerato che, per quanto sopra, è necessario rettificare l'Allegato 1 al decreto 20 maggio 2019 con riferimento alla rilevazione concernente il materiale: «Bitume»:

Decreta:

Art. 1.

Nell'allegato 1 al decreto ministeriale 20 maggio 2019, la variazione percentuale anno 2018 su anno 2017 relativa al materiale «Bitume» è rettificata in «17,97%» in luogo di «10,57%».

Il presente provvedimento è pubblicato nelle *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 dicembre 2024

Il direttore generale f.f.: Quinzi

24A07018

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 6 dicembre 2024.

Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della Regione Emilia Romagna nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità determinatasi in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 17 al 19 agosto 2022, nel territorio delle Province di Ferrara, di Modena e di Parma. (Ordinanza n. 1116).

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO

DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visti gli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 5 ottobre 2022, con la quale è stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 17 al 19 agosto 2022 nel territorio delle Province di Ferrara, di Modena e di Parma;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile del 31 ottobre 2022, n. 940 recante: «Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza de-

gli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 17 al 19 agosto 2022, nel territorio delle Province di Ferrara, di Modena e di Parma»;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 16 marzo 2023, con la quale lo stanziamento di risorse di cui all'art. 1, comma 3, della delibera del Consiglio dei ministri del 5 ottobre 2022, è integrato di euro 5.650.000,00 a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44, comma 1, del richiamato decreto legislativo n. 1 del 2018;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 25 settembre 2023 con la quale il predetto stato di emergenza è stato prorogato di ulteriori dodici mesi;

Ravvisata la necessità di adottare un'ordinanza ai sensi degli articoli 26 e 27, comma 5, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, con cui consentire la prosecuzione, in regime ordinario, delle attività e degli interventi ancora non ultimati;

Acquisita l'intesa della Regione Emilia-Romagna;

Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;

Dispone:

Art. 1.

Disposizioni per garantire il subentro nel regime ordinario della Regione Emilia-Romagna nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità determinatasi in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 17 al 19 agosto 2022, nel territorio delle Province di Ferrara, di Modena e di Parma.

- 1. La Regione Emilia-Romagna è individuata quale Amministrazione competente alla prosecuzione, in via ordinaria, dell'esercizio delle funzioni del commissario delegato di cui all'art. 1, comma 1, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 940/2022 nel coordinamento degli interventi, conseguenti agli eventi richiamati in premessa, pianificati, approvati e non ancora ultimati, ricompresi nel piano di cui all'art. 1, comma 3 della medesima ordinanza.
- 2. Per le finalità di cui al comma 1, il Vicepresidente facente funzioni di Presidente della Regione Emilia-Romagna è individuato quale soggetto responsabile delle iniziative finalizzate al completamento degli interventi integralmente finanziati e contenuti nei piani degli interventi di cui all'art. 1 della citata ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 940/2022 e nelle eventuali rimodulazioni degli stessi, già formalmente approvati dal Dipartimento della protezione civile alla data di adozione della presente ordinanza. Il predetto soggetto provvede, altresì, alla ricognizione ed all'accertamento delle procedure e dei rapporti giuridici pendenti, ai fini del definitivo trasferimento delle opere realizzate ai soggetti ordinariamente competenti. Il soggetto responsabile è autorizzato, per ulteriori sei mesi, ferma in ogni caso l'inderogabilità dei vincoli di finanza pubblica, ad avvalersi delle disposizioni derogatorie in materia di affidamento di lavori pubblici e di acquisizione di beni e servizi nonché per la rimodulazione di termini analiticamente individuati agli articoli 3 e 6 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 940/2022.